



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
68	26/07/2021	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 e ss.mm.ii-Titolo IIIbis Autorizzazione Integrata Ambientale- Ditta Azienda agricola Zaccari Angelo -sede legale c/da Fontana la Guardia-Circello e sede operativa da ubicarsi in c/da Macchia-Circello. Attivita' di "Allevamento polli da carne" cod.IPPC 6.6a).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n. 619 dell'8 Novembre 2016, la D.G.R.C. n. 249 del 3 maggio 2017, nonché il DPGRC n. 194 dell'11 maggio 2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la ex UOD 500612 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti" Benevento, oggi 501706,

PREMESSO

CHE alla ditta Azienda agricola Zaccari Angelo, legale rappresentante e gestore Angelo Zaccari ***OMISSIS***, ha presentato, in data 5.12.2019, acquisita in pari data al prot. 742756 l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo IIIbis de D.lgs 152/06, per l'impianto di "Allevamento polli da carne" rientrante nel cod.IPPC 6.6a) dell'allegato VIII alla parte II del suddetto D.lgs, da ubicarsi in c/da Macchia snc, foglio 31-particella 449 del Comune di Circello;

CHE con nota prot. 756102 del 11.12.2020 la documentazione relativa all'istanza di AIA, acquisita al prot.742756 del 5.12.2020, è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati per l'espressione del parere di competenza e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

CHE l'Azienda agricola Zaccari Angelo ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie, e la ricevuta di versamento pari a euro 5.750,00;

CHE in data 11.12.2019, è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90;

CHE al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO:

CHE l'Università degli Studi del Sannio, ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali, fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

CHE in data 29.1.2020 è stato acquisito, al prot. 58281, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio;

CHE il giorno 24.02.2020, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 74748 del 5.02.2020, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Circello, dell'Università del Sannio, e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, dell'ASLBN1 e dell'ARPAC, che con nota prot.569563 del 14.02.2020, ha richiesto il rinvio della Conferenza in quanto impossibilitata a redigere il parere di competenza.

Nella suddetta seduta la rappresentante dell'Università del Sannio ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio redatto, con il quale sono stati richiesti chiarimenti/integrazioni in merito alla documentazione trasmessa unitamente all'istanza;

CHE in data 8.4.2020 è stata acquisita, al prot. 185844, la relazione dell'ARPAC con cui la stessa, al fine dell'espressione del parere di competenza, ha ritenuto necessario acquisire integrazioni e chiarimenti;

CHE in data 20.04.2020, con nota prot. 196849, la suddetta richiesta è stata trasmessa alla ditta ;

CHE in data 6.5.2020 la ditta Azienda Agricola Zaccari Angelo ha richiesto la proroga dei termini assegnati per la trasmissione delle integrazioni;

CHE in data 7.7.2020 sono state acquisite al prot. 317405 le integrazioni richieste;

CHE il giorno 03.09.2020 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n.337968 del 17.07.2020, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui ha partecipato il rappresentante della Provincia di Benevento, dell'Università degli Studi del Sannio e della ditta, mentre risultavano assenti, i rappresentanti dell'ASLBN1, del Comune di Circello e dell'ARPAC che ha trasmesso copia informale del parere favorevole con prescrizioni;

CHE nella suddetta seduta:

-il rappresentante dell'Università del Sannio, evidenziando che la domanda è complessivamente ben compilata, ha richiesto alcuni chiarimenti che sono stati forniti dalla ditta in sede di Conferenza di Servizi e in considerazione che la ditta si è impegnata a trasmettere apposita relazione integrativa, la stessa si è riservata di redigere il rapporto tecnico istruttorio definitivo successivamente all'acquisizione della documentazione suddetta;

-l'ARPAC ha trasmesso copia informale del parere espresso, riservandosi la trasmissione ufficiale dello stesso, con cui esprime parere favorevole ma con prescrizioni vincolanti per le matrici aria ed acqua;

-il rappresentante della Provincia ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole;

Nella suddetta seduta della C.d.S., il presidente, visti i pareri favorevoli espressi, unitamente ai partecipanti alla Conferenza di Servizi, ha chiuso i lavori della stessa, acquisendo, ai sensi del comma 7 dell'art.14ter della L.241/90, l'assenso del Comune di Circello, che non ha espresso definitivamente il parere di competenza, e dell'ASLBN1, che è risultato assente alle sedute della Conferenza di Servizio, subordinando l'adozione del provvedimento finale alla ricezione del parere definitivo dell'Università del Sannio.

CHE in data 7.09.2020 è stato acquisito, al prot.405930, il parere dell'ARPAC prot. 44913 del 7.9.2020, e trasmesso agli Enti interessati ed alla ditta unitamente al verbale della Conferenza di Servizi del 3.9.20 con cui la stessa ha espresso parere favorevole ma con prescrizioni vincolanti relative alle componenti aria ed acqua;

CONSIDERATO

CHE in data 12.10.20 è stata acquisita, al prot. 475075, la relazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 3.09.2020 contenente anche la documentazione aggiornata per superare le prescrizioni vincolanti dell'ARPAC; CHE con nota prot. 496377 del 22.10.2020, la suddetta documentazione è stata trasmessa all'Università del Sannio e all'ARPAC e per conoscenza agli altri Enti interessati;

TENUTO CONTO che

- l'ARPAC con nota prot.64241 del 9.12.2020 ha trasmesso il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

A – COMPONENTE ARIA.

- Emissioni in atmosfera:

1. relativamente ai 6 silos utilizzati per lo stoccaggio dei mangimi (*Punti di emissione da C5 a C10*), compresi tra gli impianti previsti al *comma 1, art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera m), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante)* e, pertanto, non sono sottoposti alla presente autorizzazione, **si prende atto di quanto dichiarato dal gestore, ossia che le operazioni di carico saranno effettuate con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto (Ciclo chiuso)**, così come previsto dalla *Deliberazione di Giunta Regionale n° 243 del 8.5.15 - Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102)*, **senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici**;

1. i 9 impianti di combustione (Punti di emissione da C9 a C17) alimentati a GPL, utilizzati per il riscaldamento dei capannoni aziendali, di *PTN totale pari a 0,72 MW*, sono compresi tra gli impianti previsti al *comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante)* e, pertanto, **non sono sottoposti alla presente autorizzazione**. Tali impianti vanno comunque considerati come un unico impianto ai fini della determinazione del *valore limite di emissione (sommatoria delle nove emissioni)*, così come previsto dal *comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* e, dunque, relativamente al solo parametro *NO_x (espresso come NO₂)*, rispettare il *valore di emissione (250 mg/Nm³)* riportato al *Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92*, **senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici**;

2. relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno di emergenza e per l'autotrazione interna dei mezzi non targati, la documentazione presentata (*Scheda tecnica*) non è idonea in quanto non contiene tutte le informazioni indicate nell'*allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Viscosità – Contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT)*. Pertanto, tenere a disposizione degli *Organi di Controllo* la documentazione (*Certificato analitico*) attestante il rispetto di quanto su riportato;

3. completare, entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, le fasce arborate in filari lungo tutto il perimetro aziendale, al fine di limitare l'*impatto odorigeno*;

4. effettuare un idoneo stoccaggio dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo secondo quanto previsto nelle *schede di sicurezza inviate*;

5. rispettare i *TLV/TWA (limiti su 8 ore)* e *TLV/STEL (limiti a breve termine)*, emessi dalla *ACGIH*, previsti per gli *ambienti di lavoro*. A tal proposito si precisa che la *valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici* dei lavoratori non rientrano tra le competenze di questo *Ufficio*;

6. al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo *punto di emissione (da C1 a C20)*, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione, così come riportata nella *scheda L: emissioni in atmosfera*.

- BAT (Best Available Techniques) – (Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio):

7. relativamente alle modalità di stoccaggio della pollina, si prende atto della seguente dichiarazione della ditta: «*La pollina è conferita interamente a terzi. Ad ogni fine ciclo di allevamento l'azienda che ritira la pollina preleva quest'ultima direttamente dai capannoni e la carica sui propri automezzi. Questa operazione viene effettuata generalmente entro un giorno dal momento in cui i polli vengono avviati alla*

macellazione. Non è previsto quindi lo stoccaggio e per tale motivo non sono applicabili le BAT 14 e 15»;

8. prevedere per l'abbattimento degli odori all'interno dei ricoveri, se necessario, l'utilizzo di specifici biocidi e/o complessi enzimatici e tenere a disposizione degli *Organi di Controllo* le schede tecniche/sicurezza;
9. mantenere sempre coperta la vasca di raccolta dei liquami e delle acque di lavaggio dei capannoni applicando le relative BAT;
10. relativamente alla BAT 2e applicata, stoccare le carcasse di animali e degli altri, eventuali, rifiuti putrescibili prodotti nel ciclo produttivo dai quali possono generarsi esalazioni maleodoranti, in apposite celle che, necessariamente, devono essere mantenute alle temperature tipiche della refrigerazione;
11. relativamente alla BAT 28a applicata che prevede la verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e delle polveri da effettuarsi una tantum al primo ciclo produttivo utile, dopo il rilascio dell'AIA, con la presenza del numero massimo di polli allevabile, comunicare almeno 15 gg prima l'orario, le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e, successivamente, trasmettere le relative risultanze analitiche all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento;
12. questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori (BAT 12) e l'applicazione della BAT 26 in caso di conclamato disturbo olfattivo presso i recettori sensibili.

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC):

13. mantenere in continua efficienza il sistema di monitoraggio in continuo dei parametri umidità, temperatura, NH₃ e CO₂ riportato nella tabella C16 (Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo), § 4.2.1 del PMC e tenere tali dati a disposizione degli Organi di Controllo presso l'azienda;
14. effettuare la stima mediante il bilancio di massa del parametro ammoniaca (NH₃) con frequenza annuale, rispettando i relativi BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) che vanno, obbligatoriamente, indicati nel documento riportante la stima del suddetto contaminante. Si ricorda che va considerato il valore più alto di BAT-AEL in quanto l'azienda, relativamente al parametro ammoniaca, non ha previsto l'utilizzo di un sistema di trattamento aria. Le emissioni dovranno essere stimate considerando l'eventuale riduzione ottenuta con una delle tecniche BAT rispetto alle emissioni associate alla «tecnica zero», cioè una tecnica che non vede l'utilizzo delle BAT.

- Nel prendere atto di tutto quanto dichiarato dalla ditta sulla base delle integrazioni richieste, questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione di rivedere le condizioni autorizzative se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative alle emissioni in atmosfera.

B – COMPONENTE RUMORE:

15. la data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel programma di rilevamento dovranno essere comunicati almeno 20 giorni prima all'Autorità Competente e all'ARPAC-Dipartimento di Benevento. Una copia del rapporto di rilevamento acustico dovrà essere inviata all'Autorità Competente e all'ARPAC-Dipartimento di Benevento;
16. devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di Zonizzazione acustica dal Comune di Circello, qualora approvato, nonché i limiti previsti dalla normativa vigente.

C – COMPONENTE RIFIUTI:

17. Il deposito temporaneo dei rifiuti, ovvero il raggruppamento degli stessi prima dell'avvio a smaltimento/recupero, deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/06;
18. rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle

- specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;
19. relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n. 386 del 20/07/2016 pubblicata sul BURC n. 50 del 25 luglio 2016 e ss.mm.ii. per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, in generale, ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dello specifico rifiuto e devono, inoltre, essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, oltre ad idonei bacini di contenimento. A tal proposito attenersi a quanto previsto nella predetta DGR 386/2016; le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata (deposito temporaneo dei rifiuti per CER e/o per categorie omogenee);
 20. si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, ma dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione all'A.C. (in particolare se facenti parte integrante del ciclo produttivo in occasione della loro registrazione, integrando la scheda I e la relativa planimetria). Per i rifiuti eccezionali potrebbe essere utile prevedere, se del caso, il posizionamento di stalli per eventuali rifiuti eccezionalmente prodotti (almeno uno per rifiuti non pericolosi ed almeno uno per rifiuti non pericolosi), ferma restando la loro comunicazione formale;
 21. al momento della cessazione definitiva dell'attività, è fatto obbligo di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; il gestore deve presentare un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo aggiornato alle vigenti normative ambientali da attuare in fase di chiusura dell'impianto, comprensivo dei sondaggi e piezometri che si intenderanno realizzare e dei parametri chimici che si provvederà ad analizzare sui campioni di suolo ed acqua sotterranea.

- BAT:

22. applicare le BAT di settore di cui alla [Decisione di Esecuzione \(UE\) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017](#) che stabilisce le **conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini**, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riferimento alla stabulazione di pollame, alla raccolta, trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento ed allo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento.

D – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI:

23. garantire il rispetto delle disposizioni relative allo spandimento agronomico ai sensi della DGR 771 del 21.12.2012 (e del **DRD n. 160 del 22.04.2013 di Approvazione del relativo Allegato tecnico**), con particolare riferimento ai divieti di utilizzo dei letami contenuti nell'art.4 ed alle dosi di applicazione di cui all'art. 12. PUA. Ai sensi dell'Art 21 della suddetta DGR 771/12, l'azienda deve presentare il Piano di Utilizzo, in quanto supera il limite di 6.000 Kg azoto/anno prodotti;
24. mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature interrato e non dell'insediamento provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo e/o la falda /corsi d'acqua;
25. garantire che le movimentazioni di rifiuti, comprese carcasse animali e/o sottoprodotti, all'interno del perimetro dell'impianto, non producano colaticci o sversamenti nelle aree per le quali non è prevista la raccolta delle acque e che gli stessi siano convogliati al sistema di raccolta, anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei allo scopo;
26. in caso di utilizzo in proprio della pollina prodotta, provvedere ad informare tempestivamente i comuni interessati, utilizzando il Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica

degli effluenti di allevamento approvato dalla Regione Campania col citato **DRD n. 160 del 22.04.2013.**

E – COMPONENTE ACQUA:

Relativamente alla componente acqua, dall'esame della documentazione integrativa trasmessa, si rappresenta che **la Ditta ha dato riscontro a quanto richiesto.**

In particolare:

27. relativamente alla prescrizione di attivare l'impianto di trattamento di prima pioggia all'avvio dell'attività IPPC, la Ditta dichiara che l'impianto di prima pioggia sarà installato nel più breve tempo possibile, dall'ottenimento dell'autorizzazione l'azienda si mobilerà alla ricerca dell'impianto tra le varie aziende produttrici e dopo aver individuato quello maggiormente idoneo provvederà all'installazione. Si prende atto di ciò e si raccomanda di attivare l'impianto di trattamento entro sei mesi dall'autorizzazione;
28. in riferimento al dimensionamento della vasca di prima pioggia ed alla necessità che tale vasca abbia capacità adeguata a raccogliere i primi 5 mm di pioggia che nel caso in questione, essendo l'area di piazzale pari a 1325 mq, dovrà essere pari a circa 6 mc, la Ditta afferma che la vasca di prima pioggia avrà capacità adeguata a raccogliere i primi 5 mm di pioggia ed avrà una capacità superiore a 6 mc;
29. per quanto riguarda l'area di piazzale attualmente non pavimentata, la Ditta afferma che l'area non sarà utilizzata per lo stoccaggio di materiali ma non chiarisce se la stessa verrà opportunamente delimitata da cordoli in cemento dalla restante parte di piazzale, così come è stato prescritto. E' necessario che provveda alla realizzazione dei suddetti cordoli per separare l'area non pavimentata che raccoglie acque bianche dall'area pavimentata che invece raccoglie acque potenzialmente contaminate.

Relativamente al PMC:

30. è stata compilata la tabella C9 del Piano di Monitoraggio e Controllo indicando i parametri da monitorare. Tali parametri comprendono COD, BOD, Solidi Sospesi sedimentabili, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico, Fosforo, Piombo, Zinco, Idrocarburi totali ed Escherichia coli;
31. sono state indicate le metodiche analitiche che fanno riferimento a metodi ufficiali;
32. la frequenza viene fissata in due controlli all'anno;
33. **si stabilisce il rispetto dei limiti fissati dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152, in quanto trattasi di scarico su suolo (Vallone Chiusolano).**
La ditta nella documentazione inviata asserisce che saranno rispettati i valori limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/0, ma non è stata aggiornata la colonna "Altri parametri caratteristici della emissione", della Tabella C9 del Piano di monitoraggio, in cui viene indicata la tabella 3 Parte III D. Lgs. 152/06 (corpo idrico sup.). E' necessario aggiornare la suddetta tabella C9 indicando il rispetto della tabella 4

Per quanto sopra relativamente alla matrice acqua si conferma il parere positivo e si ribadiscono le prescrizioni di carattere generale recepite dalla Ditta:

34. la vasca di prima pioggia deve essere svuotata entro le 48/72 ore dall'evento piovoso;
35. la rete di raccolta, la vasca di prima pioggia e il pozzetto fiscale debbono essere mantenuti in perfetta efficienza con pulizia periodica e asportazione di fanghi presenti sul fondo;
36. il pozzetto d'ispezione dovrà essere sempre facilmente accessibile e identificabile con apposita cartellonistica;
37. la Società registrerà tutti gli eventi di scarico discontinui;
38. devono essere segnalati tempestivamente agli Enti competenti ogni evento incidentale o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento delle acque superficiali e/o del suolo;
39. qualsiasi sversamento anche accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile a secco;

40. devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e nel caso vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento verranno attuati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici;

41. secondo quanto disposto dall'art.1, comma 5, del D. Lgs 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione non saranno in alcun caso conseguiti mediante diluizioni con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Resta fermo il divieto di scarico delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06.

In data 3.5.2021 è stato acquisito al prot.235468, il rapporto tecnico istruttorio definitivo dell'Università del Sannio con cui viene espressa una valutazione favorevole, che quale **allegato 3** è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO:

CHE, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

D) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);

DI) Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

CHE sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 43 del 21 febbraio 2017, le Bat Conclusion per gli allevamenti di cui alla Decisione di esecuzione UE n.2017/302 del 15.2.2017;

RITENUTO:

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii., alla Azienda agricola Zaccari Angelo con sede legale in c/da Fontana La Guardia-Circello (BN) e sede operativa da ubicare in c/da Macchia- l'attività di "Allevamento polli " rientrante nel punto 6.6a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i

VISTI:

a. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i .recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;

b. il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs152/06 Titolo IIIbis;

c. il DM 58 del 6.3.17, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;

d. la nota prot.2017/370651 del 25.5.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n.58/2017 ,dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n.925/2016;

e. la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

f. il DM 272 del 13 /11 /2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;

g. la L. 241/90 e ss.mm.ii.

h. La DGRC n.925 del 6.12.2016;

i. la DGRC n.585 del 16.12.2020;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Zaccari Angelo , con sede legale in c/da Fontana La Guardia-Circello (BN) e sede operativa da ubicare in c/da Macchia- nella figura del legale rappresentante e gestore dell'impianto, Sig.Zaccari Angelo ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** , l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di "Allevamento polli da carne" codice IPPC 6.6a dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i."

e con le seguenti prescrizioni:

A) rispettare le prescrizioni indicate dall'ARPAC:

A – COMPONENTE ARIA.

- Emissioni in atmosfera:

1. i 9 impianti di combustione (Punti di emissione da C9 a C17) alimentati a GPL, utilizzati

per il riscaldamento dei capannoni aziendali, di PTN totale pari a 0,72 MW, sono compresi tra gli impianti previsti al *comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante)* e, pertanto, **non sono sottoposti alla presente autorizzazione**. Tali impianti vanno comunque considerati come un unico impianto ai fini della determinazione del *valore limite di emissione (sommatoria delle nove emissioni)*, così come previsto dal *comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* e, dunque, relativamente al solo parametro NO_x (espresso come NO_2), rispettare il *valore di emissione (250 mg/Nm³)* riportato al Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92, **senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici**;

2. relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno di emergenza e per l'autotrazione interna dei mezzi non targati, la documentazione presentata (*Scheda tecnica*) non è idonea in quanto non contiene tutte le informazioni indicate nell'*allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Viscosità – Contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT)*. Pertanto, tenere a disposizione degli *Organi di Controllo* la documentazione (*Certificato analitico*) attestante il rispetto di quanto su riportato;
3. completare, entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, le fasce arboree in filari lungo tutto il perimetro aziendale, al fine di limitare l'*impatto odorigeno*;
4. effettuare un idoneo stoccaggio dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo secondo quanto previsto nelle *schede di sicurezza inviate*;
5. rispettare i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli *ambienti di lavoro*. A tal proposito si precisa che la *valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici* dei lavoratori non rientrano tra le competenze di questo *Ufficio*;
6. al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo *punto di emissione (da C1 a C20)*, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione, così come riportata nella *scheda L: emissioni in atmosfera*.

- BAT (Best Available Techniques) – (Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio):

7. relativamente alle modalità di stoccaggio della pollina, si prende atto della seguente dichiarazione della ditta: «*La pollina è conferita interamente a terzi. Ad ogni fine ciclo di allevamento l'azienda che ritira la pollina preleva quest'ultima direttamente dai capannoni e la carica sui propri automezzi. Questa operazione viene effettuata generalmente entro un giorno dal momento in cui i polli vengono avviati alla macellazione. Non è previsto quindi lo stoccaggio e per tale motivo non sono applicabili le BAT 14 e 15*»;
8. prevedere per l'abbattimento degli odori all'interno dei ricoveri, se necessario, l'utilizzo di specifici biocidi e/o complessi enzimatici e tenere a disposizione degli *Organi di Controllo* le *schede tecniche/sicurezza*;
9. mantenere sempre coperta la vasca di raccolta dei liquami e delle acque di lavaggio dei capannoni applicando le relative BAT;
10. relativamente alla BAT 2e applicata, stoccare le carcasse di animali e degli altri, eventuali, rifiuti putrescibili prodotti nel ciclo produttivo dai quali possono generarsi esalazioni maleodoranti, in apposite celle che, necessariamente, devono essere mantenute alle temperature tipiche della refrigerazione;
11. relativamente alla BAT 28a applicata che prevede la verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e delle polveri da effettuarsi una tantum al primo ciclo produttivo utile, dopo il rilascio dell'AIA, con la presenza del numero massimo di polli allevabile, comunicare almeno 15 gg prima l'orario, le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e, successivamente,

trasmettere le relative *risultanze analitiche* all'*Autorità Competente* e al *Dipartimento ARPAC di Benevento*;

12. questo *Ufficio* si riserva di prescrivere l'attuazione del *piano di gestione degli odori (BAT 12)* e l'applicazione della *BAT 26* in caso di conclamato *disturbo olfattivo* presso i *recettori sensibili*.

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC):

13. mantenere in continua efficienza il *sistema di monitoraggio in continuo* dei parametri *umidità, temperatura, NH₃ e CO₂* riportato nella *tabella C16 (Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo)*, § 4.2.1 del *PMC* e **tenere tali dati a disposizione degli Organi di Controllo presso l'azienda**;
14. effettuare la stima mediante il *bilancio di massa* del parametro *ammoniaca (NH₃)* con frequenza annuale, rispettando i relativi *BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili)* che vanno, obbligatoriamente, indicati nel documento riportante la stima del suddetto contaminante. Si ricorda che va considerato il valore più alto di *BAT-AEL* in quanto l'azienda, relativamente al parametro *ammoniaca*, non ha previsto l'utilizzo di un sistema di trattamento aria. Le emissioni dovranno essere stimate considerando l'eventuale riduzione ottenuta con una delle *tecniche BAT* rispetto alle emissioni associate alla «*tecnica zero*», cioè una tecnica che non vede l'utilizzo delle *BAT*.

B – COMPONENTE RUMORE:

15. la data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel programma di rilevamento dovranno essere comunicati almeno 20 giorni prima all'*Autorità Competente* e all'*ARPAC-Dipartimento di Benevento*. Una copia del rapporto di rilevamento acustico dovrà essere inviata all'*Autorità Competente* e all'*ARPAC-Dipartimento di Benevento*;
16. devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di Zonizzazione acustica dal Comune di Circello, qualora approvato, nonché i limiti previsti dalla normativa vigente.

C – COMPONENTE RIFIUTI:

17. Il deposito temporaneo dei rifiuti, ovvero il raggruppamento degli stessi prima dell'avvio a smaltimento/recupero, deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/06;
18. rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;
19. relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n. 386 del 20/07/2016 pubblicata sul BURC n. 50 del 25 luglio 2016 e ss.mm.ii. per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, in generale, ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dello specifico rifiuto e devono, inoltre, essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, oltre ad idonei bacini di contenimento. A tal proposito attenersi a quanto previsto nella predetta DGR 386/2016; le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata (deposito temporaneo dei rifiuti per CER e/o per categorie omogenee);
20. si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, ma dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione all'A.C. (in particolare se facenti parte integrante del ciclo produttivo in occasione della loro registrazione, integrando la scheda I e la relativa planimetria). Per i rifiuti eccezionali potrebbe essere utile prevedere, se del caso, il posizionamento di stalli per eventuali

rifiuti eccezionalmente prodotti (almeno uno per rifiuti non pericolosi ed almeno uno per rifiuti non pericolosi), ferma restando la loro comunicazione formale;

21. al momento della cessazione definitiva dell'attività, è fatto obbligo di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; il gestore deve presentare un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo aggiornato alle vigenti normative ambientali da attuare in fase di chiusura dell'impianto, comprensivo dei sondaggi e piezometri che si intenderanno realizzare e dei parametri chimici che si provvederà ad analizzare sui campioni di suolo ed acqua sotterranea.

- BAT:

22. applicare le BAT di settore di cui alla [Decisione di Esecuzione \(UE\) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017](#) che stabilisce le **conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini**, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riferimento alla stabulazione di pollame, alla raccolta, trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento ed allo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento.

D – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI:

23. garantire il rispetto delle disposizioni relative allo spandimento agronomico ai sensi della DGR 771 del 21.12.2012 (e del DRD n. 160 del 22.04.2013 di Approvazione del relativo Allegato tecnico), con particolare riferimento ai divieti di utilizzo dei letami contenuti nell'art.4 ed alle dosi di applicazione di cui all'art. 12. PUA. Ai sensi dell'Art 21 della suddetta DGR 771/12, l'azienda deve presentare il Piano di Utilizzo, in quanto supera il limite di 6.000 Kg azoto/anno prodotti;
24. mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature interrato e non dell'insediamento provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo e/o la falda /corsi d'acqua;
25. garantire che le movimentazioni di rifiuti, comprese carcasse animali e/o sottoprodotti, all'interno del perimetro dell'impianto, non producano colaticci o sversamenti nelle aree per le quali non è prevista la raccolta delle acque e che gli stessi siano convogliati al sistema di raccolta, anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei allo scopo;
26. in caso di utilizzo in proprio della pollina prodotta, provvedere ad informare tempestivamente i comuni interessati, utilizzando il Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento approvato dalla Regione Campania col citato **DRD n. 160 del 22.04.2013**.

E – COMPONENTE ACQUA:

27. relativamente alla prescrizione di attivare l'impianto di trattamento di prima pioggia all'avvio dell'attività IPPC, la Ditta dichiara che l'impianto di prima pioggia sarà installato nel più breve tempo possibile, dall'ottenimento dell'autorizzazione l'azienda si mobilerà alla ricerca dell'impianto tra le varie aziende produttrici e dopo aver individuato quello maggiormente idoneo provvederà all'installazione. Si prende atto di ciò e si raccomanda di attivare l'impianto di trattamento entro sei mesi dall'autorizzazione;
28. in riferimento al dimensionamento della vasca di prima pioggia ed alla necessità che tale vasca abbia capacità adeguata a raccogliere i primi 5 mm di pioggia che nel caso in questione, essendo l'area di piazzale pari a 1325 mq, dovrà essere pari a circa 6 mc, la Ditta afferma che la vasca di prima pioggia avrà capacità adeguata a raccogliere i primi 5 mm di pioggia ed avrà una capacità superiore a 6 mc;
29. per quanto riguarda l'area di piazzale attualmente non pavimentata, la Ditta afferma che l'area non sarà utilizzata per lo stoccaggio di materiali ma non chiarisce se la stessa verrà opportunamente delimitata da cordoli in cemento dalla restante parte di piazzale, così come è stato prescritto. E' necessario che provveda alla realizzazione dei suddetti cordoli per separare l'area non pavimentata che raccoglie acque bianche dall'area pavimentata che invece raccoglie acque potenzialmente contaminate.

Relativamente al PMC:

30. è stata compilata la tabella C9 del Piano di Monitoraggio e Controllo indicando i parametri da monitorare. Tali parametri comprendono COD, BOD, Solidi Sospesi sedimentabili, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico, Fosforo, Piombo, Zinco, Idrocarburi totali ed Escherichia coli;
31. sono state indicate le metodiche analitiche che fanno riferimento a metodi ufficiali;
32. la frequenza viene fissata in due controlli all'anno;
33. **si stabilisce il rispetto dei limiti fissati dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152, in quanto trattasi di scarico su suolo (Vallone Chiusolano).**
La ditta nella documentazione inviata asserisce che saranno rispettati i valori limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/0, ma non è stata aggiornata la colonna "Altri parametri caratteristici della emissione", della Tabella C9 del Piano di monitoraggio, in cui viene indicata la tabella 3 Parte III D. Lgs. 152/06 (corpo idrico sup.). E' necessario aggiornare la suddetta tabella C9 indicando il rispetto della tabella 4;
34. la vasca di prima pioggia deve essere svuotata entro le 48/72 ore dall'evento piovoso;
35. la rete di raccolta, la vasca di prima pioggia e il pozzetto fiscale debbono essere mantenuti in perfetta efficienza con pulizia periodica e asportazione di fanghi presenti sul fondo;
36. il pozzetto d'ispezione dovrà essere sempre facilmente accessibile e identificabile con apposita cartellonistica;
37. la Società registrerà tutti gli eventi di scarico discontinui;
38. devono essere segnalati tempestivamente agli Enti competenti ogni evento incidentale o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento delle acque superficiali e/o del suolo;
39. qualsiasi sversamento anche accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile a secco;
40. devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e nel caso vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento verranno attuati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici;

B) per quanto attiene la prescrizione n.23 dell'ARPAC si evidenzia che la ditta rispetti quanto disciplinato dalla DGRC n.585 del 16.12.2020, entrata in vigore successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva.

C) rispettare quanto indicato nella Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernente l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art.29-quater comma 11, D.Lgs.152/2006 le autorizzazioni elencate in premessa e individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della documentazione definitiva, comprensiva di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dall'Azienda Agricola Zaccari Angelo, acquisita agli atti al prot.n. 742756 del 5.12.2019 e successiva integrazione prot. 317405 del 7.7.2020 e dell'ulteriore documentazione acquisita al prot.475075 del 12.10.20;

4) di vincolare la presente autorizzazione all'obbligo ed al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni, sopra riportate e di quelle contenute negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo prot.475075 del 12.10.2020;

- Allegato 2: Scheda E bis acquisita al prot 317405 de 7.7.2020;

5) di richiedere che il gestore, ai sensi dell'art.29 decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed al Dipartimento ARPAC di Benevento ;

6) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett.b), del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci** dalla data del rilascio;

7) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a) e b) del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

8) di prescrivere alla ditta Azienda agricola Zaccari Angelo di trasmettere **entro 60gg** dalla notifica del presente atto la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del

DM 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3,e ss.mm.ii;

9) **di approvare** la scheda Ebis, che quale **allegato 1** è parte integrante del presente atto e la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto quale **allegato 2**, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

9.1effettuarel'autocontrollo delle emissioni prodotte a valle degli impianti di abbattimento, nonché delle emissioni diffuse di NH3 e CH4 con cadenza **annuale**;

9.2 La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

9.3I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, al Comune di Circello ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

9.4 Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

10) di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

11) di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

12) di stabilire che la ditta trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Circello(BN), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio o nelle prescrizioni di cui al suddetto punto 9) par.9.1,con la periodicità nello stesso riportata;

13)che il gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

14) **di stabilire** che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

15)stabilire che la ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08 e ss-mm-ii, come segue:

a) **entro sessanta giorni** dalla comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, trasmettendo la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) **entro il 30 gennaio** di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all' UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'Arpac Dipartimento di Benevento;

16) **di stabilire** che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014 ,che sarà comunicato entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

17) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

18) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- la presente autorizzazione, non esonera la ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso , copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio;

- di stabilire che l'Azienda Agricola Zaccari Angelo invii, ove ne dovessero ricorrere le condizioni, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);
- di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT conclusioni;
- di dare atto che qualora la ditta intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;
- di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;
- di notificare il presente provvedimento alla società Azienda agricola Zaccari Angelo , con sede legale c/da Fontana la Guardia Circello (BN) ed operativa in Circello c/da Macchia foglio 31 particella 449;
- di inviare il presente provvedimento al Comune di CIRCELLO (BN), all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento e alla Università del Sannio di Benevento;
- di inoltrarlo, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. " Regione Casa di vetro" per la pubblicazione;
- di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Giampaolo Parente